ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-6423 del 07/12/2018 Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai Oggetto sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta SAMORI' FRANCO per l'impianto destinato ad attività di azienda produzione, confezionamento agricola commercializzazione di marmellate, succhi e conserve, sito in Comune di Imola (BO), via Sguazzaloca n. 1 Proposta n. PDET-AMB-2018-6673 del 06/12/2018 Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna STEFANO STAGNI Dirigente adottante

Questo giorno sette DICEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.



ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta SAMORI' FRANCO per l'impianto destinato ad attività di azienda agricola e produzione, confezionamento e commercializzazione di marmellate, succhi e conserve, sito in Comune di Imola (BO), via Sguazzaloca n. 1.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

- 1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta SAMORI' FRANCO (C.F. SMRFNC65B08E289G e P.IVA 00413121203) per l'impianto destinato ad attività di azienda agricola e produzione, confezionamento e commercializzazione di marmellate, succhi e conserve, sito in Comune di Imola (BO), via Sguazzaloca n. 1, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e domestiche {Soggetto competente ARPAE SAC di Bologna}.
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
- 5. Obbliga la ditta SAMORI' FRANCO a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
- 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
- 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta SAMORI' FRANCO (C.F. SMRFNC65B08E289G e P.IVA 00413121203) con sede legale in Comune di Imola (BO), via Sguazzaloca n. 1, per l'impianto sito in Comune di Imola (BO), via Sguazzaloca n. 1, ha presentato, nella persona di Stefania Ravaglia, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 24/09/2018 (Prot. n. 34129) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota del 28/09/2018 (pratica SUAP n. 124/2018), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 28/09/2018 al PGBO/2018/22504 e confluito nella **Pratica SINADOC 29296/2018**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 22/10/2018, PGBO/2018/24508, ha trasmesso una
 richiesta di integrazioni documentali al fine di esprimere il proprio parere ad autorizzare nell'ambito
 dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in
 oggetto.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota del 26/11/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 26/11/2018 al PGBO/2018/27817, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 04/12/2018, PGBO/2018/28431, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Imola, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico ad autorizzare lo scarico in acque superficiali, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € XXXX,XX come di seguito specificato:
 - Allegato A matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 06/12/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto SAMORI FRANCO – azzienda agricola Comune di Imola (BO), via Sguazzaloca n. 1

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque refleu industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico (in planimetria S1) in fosso poderale di campagna costituito dall'unione di due reti di acque reflue, singolarmente dotate di pozzetto di ispezione e campionamento, che convogliano in un singolo scarico:

- acque reflue domestiche prodotte dalle cucine del fabbricato A pretrattate da 2 pozzetti degrassatori, le acque reflue dei bagni convogliano in 2 fosse biologiche esistenti e successiva fossa Imhoff.
- acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dal locale laboratorio,
 pretrattate da 2 degrassatori, le acque provenienti dal servizio igenico sono pretrattate da una fossa
 Imhoff; il sistema di trattamento finale è un filtro percolatore aerobico con uscita alta e successiva
 fossa Imhoff

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi in fosso poderale:

 Scarichi (in planimetria S2 – S3) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

- 1. Ai sensi della D.G.R.1053/2003 gli scarichi , considerate le dimensioni dell'attività produttiva da cui hanno origine, non sono soggetti a particolari limiti di accettabilità ma a sole prescrizioni gestionali e operative.
- 2. Il Titolare degli scarichi deve garantire che:
 - Venga eseguita periodica pulizia dei pozzetti degrassatori del pozzetto degrassatore posto sotto

lavello, delle fosse Imhoff delle fosse biologiche e dei pozzetti di raccordo ed ispezione, nonché il

controlavaggio della massa filtrante del filtro batterico anaerobico, filtro batterico aerobico e le

operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per l'impianto ad ossidazione totale, con

periodicità almeno annuale. Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato

tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. La documentazione di

tali interventi e dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di

Vigilanza e Controllo.

Le acque meteoriche provenienti dai pluviali dovranno essere convogliate al corpo idrico

superficiale separatamente dalle acque reflue domestiche e non dovranno mai inserirsi nel

percorso fognario delle acque nere, né all'interno dei sistemi depurativi. Si consiglia l'eventuale

recupero a scopo irriguo in cisterna stagna.

Sulle aree esterne non devono esserci depositi di rifiuti tali da dare origine a fenomeni di

dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree

esterne impermeabili scoperte deve essere realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR

1860/2006.

Le acque di condensa provenienti dalla cella frigorifera adibita alla conservazione delle materie

prime, dovranno essere smaltite anch'esse come rifiuto.

I fossi di scolo, individuati quali corpi recettori degli scarichi, dovranno essere sottoposti a

periodiche operazioni di manutenzione e pulizia per consentire il regolare deflusso delle acque

scaricate.

Non si effettuino scarichi diversi da quelli autorizzati.

Lo smaltimento delle acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali né di inquinamenti

ad eventuali falde freatiche superficiali.

3. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale

e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o

comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.

4. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello

scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono

tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i

danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente

interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto

possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

2

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

Documentazione Tecnica Allegata alla Domanda Di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP in data 24/09/2018 e successive integrazioni.
 Pratica Sinadoc 29296/2018
 Documento redatto in data 06/12/2018

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.